

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione della Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi (*Svolgimento e conclusione*) 127

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 128

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 131

Filiera canapa. S. 2144, approvato dalla Camera (Parere alla 9^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 128

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 132

Ratifica Convenzioni di Ginevra su salute e sicurezza dei lavoratori. S. 2072 Governo (Parere alla 3^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 129

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA. — Interviene la Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.

La seduta comincia alle 8.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione della Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Elena BOSCHI, *Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), Francesco RIBAUDO (PD) e il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD).

Maria Elena BOSCHI, *Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia la Ministra per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 2497 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO (SCpI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli, recante modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Il testo unificato è volto a tutelare e sostenere il patrimonio culturale immateriale, adeguando la normativa nazionale ai principi della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale im-

materiale. Ricorda che la Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 167 del 2007.

Il testo unificato novella gli articoli 1 e 4 della legge n. 77 del 2006, concernente le misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista Unesco del patrimonio (materiale) mondiale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), estende anche alle rappresentazioni ricomprese nella lista UNESCO del patrimonio immateriale mondiale quel valore simbolico già riconosciuto dalla legge n. 77 del 2006 ai siti italiani inseriti nella lista UNESCO del patrimonio materiale. La lettera b) estende alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimonio materiale.

La lettera c) dello stesso comma 1 prevede che, ovunque nella legge n. 77 del 2006 ricorra la parola « siti », sia aggiunto il riferimento alle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 2 autorizza una spesa di euro 800.000 per interventi di sostegno dei siti italiani inseriti nella lista UNESCO del patrimonio materiale, nonché del patrimonio culturale immateriale.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Filiera canapa.

S. 2144, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La deputata Martina NARDI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla 9^a Com-

missione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, sul disegno di legge S. 2144, già approvato dalla Camera, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame presso la Camera, nella seduta del 10 settembre 2015.

Sottolinea che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa sono considerate necessarie per un ulteriore incremento dell'importanza e della vitalità del settore primario; la canapa, infatti, è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione.

La nuova normativa si applica alle coltivazioni delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

Essa riguarda una molteplicità di settori e impieghi, relativi alla coltivazione e alla trasformazione, alla incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali, allo sviluppo di filiere territoriali che valorizzino la ricerca, l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e, infine, quelli relativi alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Sono inoltre definiti gli obblighi posti a carico del coltivatore, i controlli e le sanzioni.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa. Sul punto ritiene opportuno

ribadire la condizione, già contenuta nel parere espresso alla Camera, relativa alla necessità di un adeguato coinvolgimento delle Regioni nelle procedure relative al riconoscimento degli incentivi relativi alla filiera della canapa.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

Ratifica Convenzioni di Ginevra su salute e sicurezza dei lavoratori.

S. 2072 Governo.

(Parere alla 3^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), *relattrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere, alla 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica, sul disegno di legge S. 2072 del Governo, recante Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

La finalità dei documenti in esame è di costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione di funzioni e responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, la Convenzione n. 155 del 1981 definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul

lavoro. Il documento chiede altresì agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia. La Convenzione definisce altresì gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro ma anche alla collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene.

Il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

La Convenzione n. 187 del 2006 fornisce indicazioni per lo sviluppo di una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e per l'avvio di un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate. La Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale atta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. Gli Stati hanno poi l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Pro-

gramma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori.

Sottolinea che la legislazione italiana in materia risulta molto avanzata ed è dunque già conforme a tutte le disposizioni contenute negli strumenti internazionali oggetto di esame, non necessitando di alcun adeguamento normativo. La ratifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risponde pertanto unicamente all'esigenza di conformarsi a specifici obblighi di matrice internazionale, in questo caso derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. (Testo unificato C. 2497 e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli, recante modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie « tutela dei beni culturali », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e « valorizzazione dei beni culturali », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Filiera canapa. (S. 2144, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2144, approvato dalla Camera, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa;

richiamato il proprio parere espresso in data 10 settembre 2015;

considerato che le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alle materie « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e « agricol-

tura », di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato che l'articolo 6 riconosce incentivi per la filiera della canapa, intervenendo in un ambito materiale riconducibile anche alla competenza residuale delle Regioni, senza prevedere alcun coinvolgimento delle medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, si preveda un adeguato coinvolgimento delle Regioni ai fini della determinazione della destinazione degli incentivi per la filiera della canapa previsti dai commi 1 e 2.

ALLEGATO 3

**Ratifica Convenzioni di Ginevra su salute e sicurezza dei lavoratori.
(S. 2072 Governo).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2072, recante Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.